


**COMUNE
DI AREZZO**



Statuto



Statuto del Comune di Arezzo

*Deliberato dal consiglio comunale con atti
7.10.1991, nn. 343 e 344; 8.10.1991, n. 345;
9.10.1991, nn. 346 e 347; 29.1.1992, n. 5.
Approvato dal Co.Re.Co. con decisioni
nn. 24 e 31 dell'11.2.1992.
Pubblicato nel B.U.R.T. n. 25 del 6.5.1992
(suppl. straord. n. 118)
e n. 35 del 23.6.1992.
Entrato in vigore il 5 giugno 1992.*

*Sottoposto a revisione generale
con atti CC 15.12.1993, n. 287; 22.12.1993,
n. 300; 16.2.1994, n. 22.
Approvato dal Co.Re.Co. con decisioni
n. 325 del 7.3.1994 e n. 4 del 13.3.1994.
Pubblicato nel B.U.R.T. n. 35
(suppl. straord.) del 18.5.1994.
In vigore dal 17 giugno 1994.*

*Modificato con atto CC 14.4.1994, n. 63.
Approvato dal Co.Re.Co. con decisione
n. 196 del 2.5.1994.
Pubblicato nel B.U.R.T. n. 38 dell'8.6.1994.
In vigore dall'8 luglio 1994.*

Indice generale

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Capo I Caratteristiche costitutive

- Art. 1 - Comune di Arezzo
- Art. 2 - Elementi costitutivi
- Art. 3 - Territorio
- Art. 4 - Popolazione
- Art. 5 - Stemma
- Art. 6 - Sede

Capo II Finalità

- Art. 7 - Principi ispiratori
- Art. 8 - Tutela dei diritti
- Art. 9 - Compiti istituzionali

Capo III Statuto e regolamenti

- Art. 10 - Statuto
- Art. 11 - Regolamenti

Titolo II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti della partecipazione

- Art. 12 - Diritto alla partecipazione
- Art. 13 - Titolari del diritto
- Art. 14 - Valorizzazione delle associazioni
- Art. 15 - Organismi di partecipazione
- Art. 16 - Consultazioni
- Art. 17 - Istanze e petizioni
- Art. 18 - Proposte di iniziativa popolare

Capo II Referendum

- Art. 19 - Referendum popolare
- Art. 20 - Esclusione dal referendum
- Art. 21 - Promozione del referendum
- Art. 22 - Svolgimento del referendum
- Art. 23 - Esito del referendum

Capo III Azione popolare

- Art. 24 - Azione sostitutiva

Capo IV Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti

- Art. 25 - Pubblicità degli atti e delle informazioni
- Art. 26 - Accesso agli atti, strutture e servizi
- Art. 27 - Responsabilità del procedimento

Art. 28 - Partecipazione al procedimento

Capo V
Difensore civico

- Art. 29 - Ruolo del difensore civico
- Art. 30 - Requisiti
- Art. 31 - Elezione
- Art. 32 - Prerogative e funzioni
- Art. 33 - Dotazione di mezzi
- Art. 34 - Rapporti con il consiglio comunale

Titolo III
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I
Organi istituzionali

- Art. 35 - Organi del Comune

Capo II
Consiglio comunale

- Art. 36 - Il consiglio comunale
- Art. 37 - Composizione ed elezione
- Art. 38 - Pubblicità delle spese elettorali
- Art. 39 - Insediamento del consiglio
- Art. 40 - Durata in carica
- Art. 41 - Scioglimento del consiglio
- Art. 42 - Consiglieri comunali
- Art. 43 - Prerogative dei consiglieri
- Art. 44 - Mozione di sfiducia
- Art. 45 - Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati
- Art. 46 - Incompatibilità con la carica di consigliere
- Art. 47 - Consigliere anziano
- Art. 48 - Presidenza del consiglio
- Art. 49 - Gruppi consiliari
- Art. 50 - Conferenza dei capigruppo
- Art. 51 - Competenze del consiglio comunale
- Art. 52 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 53 - Commissioni speciali
- Art. 54 - Commissioni tecniche
- Art. 55 - Convocazione del consiglio
- Art. 56 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 57 - Pubblicità delle sedute
- Art. 58 - Votazioni
- Art. 59 - Regolamento del consiglio comunale

Capo III
Giunta comunale

- Art. 60 - La giunta comunale
- Art. 61 - Composizione della giunta
- Art. 62 - Nomina della giunta
- Art. 63 - Assessore anziano
- Art. 64 - Durata in carica
- Art. 65 - Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 66 - Revoca degli assessori
- Art. 67 - Decadenza della giunta
- Art. 68 - Funzionamento della giunta

Art. 69 - Competenze della giunta

Capo IV
Sindaco

- Art. 70 - Il sindaco
- Art. 71 - Elezione e durata in carica
- Art. 72 - Cessazione dalla carica
- Art. 73 - Competenze del sindaco
- Art. 74 - Attribuzioni del sindaco come ufficiale di governo
- Art. 75 - Vice sindaco
- Art. 76 - Nomina e designazione di rappresentanti
- Art. 77 - Delega delle funzioni

Titolo IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I
Struttura organizzativa

- Art. 78 - Ordinamento della struttura
- Art. 79 - Regolamento del personale e di organizzazione
- Art. 80 - Stato giuridico del personale

Capo II
Segreteria generale

- Art. 81 - Segreteria generale
- Art. 82 - Segretario generale
- Art. 83 - Funzioni del segretario generale
- Art. 84 - Vice segretario generale
- Art. 85 - Conferenza dei dirigenti

Capo III
Dirigenza

- Art. 86 - Dirigenza
- Art. 87 - Competenze dei dirigenti
- Art. 88 - Incarichi di direzione delle aree funzionali
- Art. 89 - Incarichi di direzione degli uffici e dei servizi
- Art. 90 - Incarichi esterni

Capo IV
Responsabilità

- Art. 91 - Responsabilità amministrativa
- Art. 92 - Responsabilità contabile
- Art. 93 - Responsabilità per i pareri sulle proposte di deliberazione
- Art. 94 - Prescrizione

Titolo V
DECENTRAMENTO

Capo I
Circoscrizioni

- Art. 95 - Finalità del decentramento
- Art. 96 - Circoscrizioni

- Art. 97 - Articolazione territoriale
Art. 98 - Istituti della partecipazione

Capo II
Organi

- Art. 99 - Organi della circoscrizione
Art. 100 - Consiglio di circoscrizione
Art. 101 - Presidente del consiglio di circoscrizione

Capo III
Attribuzioni

- Art. 102 - Funzioni proprie
Art. 103 - Funzioni delegate

Capo IV
Rapporti con il Comune

- Art. 104 - Autonomia delle circoscrizioni
Art. 105 - Conferenza dei presidenti
Art. 106 - Esecutività degli atti
Art. 107 - Organizzazione dell'attività
Art. 108 - Regolamento delle circoscrizioni

Titolo VI
SERVIZI PUBBLICI

Capo unico
Forme di gestione

- Art. 109 - Servizi pubblici comunali
Art. 110 - Gestione in economia
Art. 111 - Concessione a terzi
Art. 112 - Istituzioni
Art. 113 - Organi dell'istituzione
Art. 114 - Aziende speciali
Art. 115 - Organi dell'azienda speciale
Art. 116 - Revoca degli amministratori
Art. 117 - Scioglimento degli organi
Art. 118 - Società per azioni

Titolo VII
RAPPORTI TRA ENTI

Capo unico
Forme associative

- Art. 119 - Convenzioni
Art. 120 - Consorzi
Art. 121 - Accordi di programma

Titolo VIII
ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I
Programmazione finanziaria

- Art. 122 - Programmazione di bilancio
Art. 123 - Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

Capo II
Autonomia finanziaria

- Art. 124 - Risorse per la gestione corrente
Art. 125 - Risorse per gli investimenti

Capo III
Patrimonio, appalti, contratti

- Art. 126 - Gestione del patrimonio
Art. 127 - Appalti e contratti

Capo IV
Contabilità

- Art. 128 - Disciplina della contabilità
Art. 129 - Contabilità finanziaria
Art. 130 - Contabilità economica
Art. 131 - Tesoreria e riscossione delle entrate

Capo V
Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

- Art. 132 - Collegio dei revisori dei conti
Art. 133 - Rendiconto della gestione
Art. 134 - Controllo della gestione

Titolo IX
NORME FINALI

Capo unico
Norme transitorie e finali

- Art. 135 - Entrata in vigore dello statuto
Art. 136 - Abrogazione di norme
Art. 137 - Gestione dei servizi e forme associative
Art. 138 - Regolamenti contestuali
Art. 139 - Integrazione dell'ufficio per il referendum
Art. 140 - Disciplina transitoria
Art. 141 - Regolamenti di applicazione
Art. 142 - Revisione dei regolamenti
Art. 143 - Verifica dello statuto
Art. 144 - Modifiche allo statuto



Titolo I

Principi generali

Capo I

Caratteristiche costitutive

Art. 1

Comune di Arezzo

1. Il Comune di Arezzo è ente locale autonomo, costituito su base territoriale, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica ed operante secondo i principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Comune è diretta espressione della comunità aretina; nell'ambito dell'unità dello Stato la rappresenta, ne cura gli interessi, ne tutela le risorse ambientali, ne promuove lo sviluppo economico ed il progresso sociale, culturale e civile.

Art. 2

Elementi costitutivi

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Arezzo il territorio, la popolazione, la personalità giuridica, lo statuto.

Art. 3

Territorio

1. Il territorio appartenente al Comune, sul quale esso esercita la sua potestà e le sue funzioni, copre una superficie di 384,53 chilometri quadrati. E' topograficamente delimitato dal confine con i limitrofi Comuni di Subbiano, Anghiari, Monterchi, Monte S. Maria Tiberina, Città di Castello, Cortona, Castiglion Fiorentino, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Castiglion Fibocchi e Capolona.

Art. 4

Popolazione

1. La popolazione del Comune è costituita dalle persone residenti, stabilmente appartenenti alla comunità aretina e partecipi dei diritti e dei doveri che tale condizione comporta, dalle persone presenti sul territorio comunale e dalle persone iscritte all'anagrafe comunale dei residenti all'estero.

Art. 5

Stemma

1. Lo stemma del Comune, attribuito con dichiarazione del Capo del Governo in data 9.7.1931 e trascritto nei registri della consulta araldica, raffigura un cavallo nero in campo bianco, inalberato e rivoltato, storicamente adottato come emblema della città di Arezzo.

2. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune, che ne disciplina l'utilizzo.

Art. 6

Sede

1. La sede ufficiale del Comune è posta in Arezzo.

2. Gli organi comunali si riuniscono e svolgono la loro attività, ordinariamente, in Palazzo dei Priori.

Capo II

Finalità

Art. 7

Principi ispiratori

1. Memore del retaggio dei liberi ordinamenti municipali, acquisiti dalla comunità di Arezzo fin dagli albori del XII secolo, il Comune opera in modo da conservare, pur nell'ambito di un costante processo di sviluppo e di

rinnovamento, l'identità storica ed i caratteri distintivi della società aretina.

2. Richiamandosi ai principi che videro la comunità aretina partecipe del Risorgimento nazionale e della Resistenza, il Comune riconosce e fa propri i valori di rispetto della persona, promozione del lavoro, democrazia, libertà, eguaglianza, giustizia sociale, solidarietà e pace sanciti dalla Costituzione repubblicana. Indica nella scelta della non violenza un metodo per l'attuazione di tali principi. Ritiene requisiti indispensabili di una matura democrazia la partecipazione dei cittadini al governo della propria comunità ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione nelle finalità sociali, culturali e religiose.

3. Consapevole che il moderno sviluppo delle attività e delle relazioni postula una stretta interdipendenza ed una crescente integrazione a livello regionale, statale e sovranazionale, il Comune si riconosce nel processo di integrazione politica ed istituzionale della Comunità europea e recepisce i principi indicati dalla Carta europea dell'autonomia locale. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, come veicolo di dialogo e di cooperazione.

4. Il Comune ritiene le risorse ambientali e naturalistiche del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali e limitati della comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa, anche in nome delle generazioni future.

Art. 8

Tutela dei diritti

1. Il Comune riconosce i diritti dei cittadini e delle formazioni sociali, rimuove gli ostacoli che ne limitano la piena attuazione e garantisce il rispetto delle minoranze, orientando la propria attività verso il superamento di ogni tipo di discriminazione.

2. Organizza tempi e modalità della vita urbana in grado di riconoscere e valorizzare le varie diversità nelle loro espressioni, ed in particolare le categorie più svantaggiate.

3. Adotta nello svolgimento della sua attività azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena

realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna. A questo fine stabilisce che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.

4. Garantisce alla popolazione priva di cittadinanza italiana, nel rispetto delle disposizioni di legge, condizioni di permanenza improntate alla civile convivenza, al reciproco rispetto, alla solidarietà, all'integrazione in una moderna società multietnica.

Art. 9

Compiti istituzionali

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative - salvo quelle attribuite per legge ad altri soggetti - che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico.

2. I compiti propri, dei quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitati secondo le disposizioni dettate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Le funzioni che estendono i loro effetti ad altre comunità, connesse ad attività di dimensione sovra o pluricomunale, sono disciplinate dagli istituti che regolano i rapporti di collaborazione e cooperazione tra enti.

3. Il Comune adempie ai compiti di competenza statale ad esso attribuiti dalla legge ed esercita le funzioni delegate dalla Regione Toscana.

Capo III

Statuto e regolamenti

Art. 10

Statuto

1. Il presente statuto trae il proprio fondamento dall'autonomia riconosciuta alla comunità aretina, ed al Comune che la rappresenta, dal dettato della Costituzione e dalla legge. Nel

rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa primaria.

2. Liberamente adottato dal consiglio comunale, lo statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge che disciplina l'ordinamento delle autonomie locali, le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le forme di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia, gli istituti di decentramento, partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Il testo dello statuto e le eventuali, successive modifiche sono deliberati dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo statuto o la sua modifica sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

Art. 11 Regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. La competenza circa l'approvazione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale.

2. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto della legge ed in conformità ai principi del presente statuto.

3. I regolamenti contengono disposizioni di dettaglio inerenti il funzionamento degli organi e degli uffici, lo svolgimento delle attività, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni per la gestione di servizi pubblici, le modalità di funzionamento degli istituti di partecipazione.

4. Dopo l'esame favorevole da parte dell'organo regionale di controllo, i regolamenti sono nuovamente pubblicati per quindici giorni all'albo pretorio. Entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Titolo II ***Partecipazione popolare***

Capo I ***Istituti della partecipazione***

Art. 12 Diritto alla partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività gestionali inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.

2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente statuto e dal regolamento, le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi di governo, la popolazione, le formazioni sociali, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed ogni altro ente rappresentativo della società civile.

Art. 13 Titolari del diritto

1. Sono considerati soggetti titolari dei diritti di partecipazione previsti nel presente titolo dello statuto, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifici istituti, i residenti nel comune, singoli o associati.

Art. 14 Valorizzazione delle associazioni

1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro nei settori sociale, educativo e



sanitario, dell'assistenza, della cultura, dello sport, del tempo libero, della tutela dei consumatori e degli utenti, della salvaguardia della natura e dell'ambiente, della difesa dei diritti civili ed umani, della promozione della pace e della cooperazione tra i popoli, nonché ogni altra forma di associazione che ispirandosi a valori laici o religiosi persegua fini a carattere umanitario.

2. Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti di cui al comma 1, ne favorisce l'attività e la partecipazione all'amministrazione locale attraverso:

- a) procedure abbreviate di consultazione su materie di specifico interesse;
- b) tempestivo esame delle proposte;
- c) interventi di sostegno.

3. Allo scopo di instaurare e dare continuità all'opera di valorizzazione di cui ai commi 1 e 2, il Comune registra in apposito albo, costantemente aggiornato, le forme associative che ne fanno richiesta, purché operanti nell'ambito comunale e regolate da statuti che garantiscano il possesso dei requisiti fondamentali di rappresentatività e democraticità dell'ordinamento interno ed il perseguimento di finalità sociali.

4. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, il regolamento stabilisce criteri e modalità per l'erogazione alle forme associative iscritte nell'albo di cui al comma 3 di contributi, agevolazioni e risorse.

Art. 15

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte di associazioni e comitati di gestione sociale a dimensione comunale e circoscrizionale.

2. Gli organismi di cui al comma 1, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e gli organi di governo locale.

Art. 16 *Consultazioni*

1. Gli organi di governo del Comune promuovono, di loro iniziativa o su richiesta degli organismi di cui all'articolo 15, consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative su programmi, iniziative o proposte che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari, l'organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, lo svolgimento di sondaggi d'opinione.

3. Il ricorso ai diversi metodi di indagine è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l'adeguata pubblicizzazione dei risultati finali. L'esito dell'avvenuta consultazione viene riportato nel testo dell'atto deliberativo con il quale il Comune assume le determinazioni finali.

4. I consigli di circoscrizione hanno facoltà di promuovere, con le modalità indicate ai precedenti commi, la consultazione dei residenti nel rispettivo territorio su programmi, iniziative o proposte di competenza circoscrizionale.

Art. 17 *Istanze e petizioni*

1. I residenti, i comitati e le associazioni possono rivolgere ai competenti organi comunali e circoscrizionali, secondo le rispettive competenze:

- a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;
- b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi, sottoscritte da almeno 20 presentatori.

2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al sindaco o al presidente della circoscrizione, i quali - verificate l'ammissibilità - le trasmettono all'organo competente per materia. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'inte-

resse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del sindaco o della giunta comunale; entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del consiglio comunale o di un consiglio di circoscrizione. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

Art. 18

Proposte di iniziativa popolare

1. I residenti che abbiano compiuto i sedici anni di età, i comitati e le associazioni possono rivolgere agli organi comunali e circoscrizionali, secondo le rispettive competenze, proposte di deliberazione di iniziativa popolare, finalizzate all'adozione di provvedimenti per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 100 firmatari se rivolte al Comune, da almeno 30 se rivolte ad una circoscrizione. Il sindaco o il presidente della circoscrizione, verificatane l'ammissibilità, le trasmettono all'organo competente per materia.

3. La proposta di iniziativa popolare consiste in uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione che ne illustra contenuto e finalità, nonché dall'indicazione dei mezzi finanziari a copertura degli eventuali oneri di spesa. Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e le procedure per l'esame di ammissibilità, a tutela dell'interesse collettivo delle iniziative e del regolare funzionamento degli organi.

4. Non possono costituire oggetto di proposta di deliberazione di iniziativa popolare le materie elencate all'articolo 20, commi 1 e 2.

5. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono esaminate dall'organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione. Le conseguenti determinazioni, consistenti in un provvedimento espresso di accoglimento o di reiezione, sono comunicate ai presentatori.

Capo II

Referendum

Art. 19

Referendum popolare

1. Il referendum popolare è organizzato allo scopo di consentire ai residenti nel comune che abbiano compiuto i diciotto anni di età di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione) inerenti materie di esclusiva competenza comunale. Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberanti assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.

2. Il referendum popolare è organizzato a livello circoscrizionale su materie che attengono alle competenze attribuite alla circoscrizione dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

3. La consultazione referendaria consiste nella sottoposizione agli aventi diritto al voto di un quesito formulato in modo chiaro, conciso ed univoco, con il quale viene prospettata la scelta tra diverse opzioni (comunque non superiori a tre) relativamente ad un determinato argomento.

4. Le modalità di promozione, ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 20

Esclusione dal referendum

1. Non possono costituire oggetto di referendum popolare le materie inerenti:

- a) contabilità, finanze, tributi e tariffe;
- b) elezioni;
- c) nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- d) gestione del personale;
- e) atti emanati dal sindaco in qualità di ufficiale di governo;
- f) diritti e disposizioni tese a garantire minoranze etniche, religiose o socialmente emarginate.

2. Non possono inoltre costituire oggetto di

referendum popolare le norme statutarie e regolamentari.

3. Indipendentemente dall'esito conseguito, il referendum non può essere ripetuto, sul medesimo oggetto, prima che siano trascorsi quattro anni.

Art. 21

Promozione del referendum

1. Il referendum popolare a livello comunale può essere indetto:

a) su deliberazione del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati;

b) su richiesta della metà dei consigli di circoscrizione;

c) su richiesta di 2.500 aventi diritto al voto, residenti nel comune.

2. Il referendum popolare a livello circoscrizionale può essere indetto:

a) su deliberazione del consiglio di circoscrizione, approvata con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati;

b) su richiesta di una quota pari al 3 per cento degli aventi diritto al voto residenti nella circoscrizione; tale quorum è elevato a 100 qualora il calcolo percentuale della quota dovesse dare valore inferiore.

3. Le deliberazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono soggette a valutazione di ammissibilità. Quando il referendum è proposto dai residenti, la valutazione di ammissibilità precede la raccolta delle firme.

4. La valutazione di ammissibilità è effettuata, previa audizione dei promotori, dall'ufficio per il referendum, composto dal segretario generale del Comune, dal difensore civico e dal presidente del consiglio provinciale dell'Ordine degli avvocati e procuratori legali, o suo delegato, o avvocato indicato dal suddetto Ordine.

5. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di legittimità.

6. Entro quattro mesi dalla data della dichiarazione circa l'ammissibilità del referendum, debbono essere depositate presso la segreteria comunale le firme previste ai commi 1 e 2. Entro dieci giorni dall'ammissione il sindaco o il presidente della circoscrizione, a seconda della

competenza, indicano il referendum, nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 22

Svolgimento del referendum

1. I termini per la fissazione della data della consultazione, le modalità di informazione degli aventi diritto al voto, lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio sono disciplinati dal regolamento.

2. Il regolamento, nel rispetto di adeguate garanzie di correttezza ed imparzialità, può disporre procedure idonee a semplificare ed accelerare lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1.

3. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 23

Esito del referendum

1. Il referendum è valido se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto.

2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco o dal presidente della circoscrizione, secondo la rispettiva competenza.

3. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, il consiglio comunale o il consiglio di circoscrizione, secondo la rispettiva competenza, adottano gli atti di indirizzo relativi all'esito della consultazione.

4. Qualora il referendum sia risultato valido, ma il consiglio comunale o il consiglio di circoscrizione ritengano di non aderire all'orientamento del corpo elettorale, devono espressamente pronunciarsi con deliberazione approvata con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti assegnati.

Capo III

Azione popolare

Art. 24

Azione sostitutiva

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Per consentire l'esercizio del diritto di azione popolare, il Comune rende pubbliche, attraverso i suoi uffici, le azioni giudiziarie intraprese.

Capo IV

Informazione, trasparenza, accesso ai procedimenti

Art. 25

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. La pubblicazione formale degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio.

3. Riconoscendo nell'informazione dell'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, il Comune favorisce la divulgazione dell'attività dei propri organi ed uffici, delle circoscrizioni, delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.

4. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all'attivazione di procedure di ampio interesse pubblico, il Comune organizza, anche avvalendosi di apparecchiature telematiche distribuite nel territorio, servizi di informazione destinati ai cittadini ed agli utenti.

Art. 26

Accesso agli atti, strutture e servizi

1. Gli atti del Comune sono pubblici.

2. Il Comune assicura a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso e specifica, in deroga al comma 2, le categorie di documenti esclusi dall'accesso. Stabilisce inoltre i termini per consentire l'accesso differito ai documenti la cui conoscenza in fase istruttoria possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

4. Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di esame o di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei costi.

5. Il regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti di cui al comma 2 le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, nonché l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano.

6. Al fine di rendere effettiva la partecipazione all'attività amministrativa, il Comune assicura agli enti, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 27

Responsabilità del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento, il Comune determina e rende pubblica l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati, assieme alla notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, a quelli che per legge devono intervenire ed a quelli indirettamente coinvolti, purché individuati o facilmente indivi-

duabili.

3. Qualora il numero dei destinatari renda la comunicazione personale impossibile o particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 sono resi noti mediante idonee forme di pubblicità.

4. Le modalità per le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono stabilite dal regolamento.

Art. 28

Partecipazione al procedimento

1. In applicazione delle norme stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, il Comune consente la partecipazione al procedimento amministrativo:

a) ai soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive;

b) ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.

2. La partecipazione di cui al comma 1 si esplica nell'accesso agli atti del procedimento (salvo il disposto dell'articolo 26, comma 3); nella presentazione di documenti, memorie e proposte, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti; nella possibilità di pervenire ad un accordo al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

Capo V

Difensore civico

Art. 29

Ruolo del difensore civico

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico.

2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'attività del Comune, delle aziende ed istituzioni dipendenti, nonché delle amministrazioni ed uffici pubblici operanti in settori collegati alle finalità

del Comune e disponibili ad assoggettarsi alla sua attività.

3. I requisiti, le modalità di nomina, l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.

Art. 30

Requisiti

1. Il difensore civico è eletto tra persone di comprovata integrità, autorevolezza, imparzialità ed indipendenza di giudizio che possiedano i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale, stabiliti dalla legge, e non rivestano tale carica nel Comune.

2. Sono incompatibili con la carica di difensore civico coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi all'interno di formazioni politiche, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o ordini professionali.

Art. 31

Elezione

1. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal consiglio comunale, entro sei mesi dal suo insediamento, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

2. Rimane in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta. Nel caso in cui si determini, nel corso del mandato amministrativo, cessazione della carica, il consiglio comunale provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva alla cessazione.

3. Può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione del consiglio comunale adottata a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

4. Il consiglio comunale nomina, con le modalità di cui al comma 1, un vicario indicato dal difensore civico, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 32
Prerogative e funzioni

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena indipendenza ed autonomia. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune.

2. Compete al difensore civico la tutela dei soggetti, delle forme associative e delle persone giuridiche contro ogni atto o comportamento, attivo o omissivo, dell'amministrazione comunale e delle amministrazioni di cui all'articolo 29, comma 2, che ne ledano o ne mettano in pericolo i legittimi interessi.

3. Spetta al difensore civico segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi, anche ove non venga lesa direttamente la sfera giuridica di un soggetto pubblico o privato.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico segnala ai responsabili degli uffici ed agli organi di governo cui compete la funzione di indirizzo e di controllo gli abusi, le disfunzioni, le carenze o i ritardi riscontrati; sollecita a provvedere all'eliminazione delle irregolarità o dei vizi procedurali entro termini stabiliti; invita le competenti amministrazioni a promuovere procedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.

5. Qualora venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti configurabili come reati, il difensore civico inoltra rapporto all'autorità giudiziaria.

6. Sono esclusi dalla competenza del difensore civico:

a) gli atti ed i procedimenti in riferimento ai quali siano già pendenti ricorsi davanti ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria;

b) i provvedimenti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale, anche se il giudizio pende in fase istruttoria.

Art. 33
Dotazione di mezzi

1. Il regolamento disciplina l'organizzazione dell'ufficio del difensore civico, la dotazione di personale e di mezzi, la corresponsione dell'indennità di carica.

Art. 34
Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta al consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le irregolarità riscontrate e formulando proposte tese a migliorare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. La relazione viene resa pubblica e discussa dal consiglio comunale in apposita seduta. Il sindaco provvede ad inoltrarla alle altre amministrazioni ed uffici pubblici nei confronti dei quali il difensore civico ha esercitato la propria attività.



Titolo III

Ordinamento istituzionale

Capo I

Organi istituzionali

Art. 35
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, la giunta comunale, il sindaco.

2. I poteri, le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Capo II

Consiglio comunale

Art. 36
Il consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è diretta espressione, democraticamente eletta, della comunità locale. Determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

Art. 37
Composizione ed elezione

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da quaranta consiglieri.

2. Le norme relative alle modalità di presentazione delle candidature, alle operazioni di voto e di scrutinio, all'attribuzione dei seggi, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità sono stabilite dalla legge.

Art. 38
Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati alla carica di sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del consiglio comunale devono presentare, con le modalità stabilite dal regolamento, un bilancio preventivo di spesa all'atto del deposito ed un rendiconto delle spese effettivamente sostenute entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 39
Insedimento del consiglio

1. La prima adunanza del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procede ai seguenti adempimenti:

- a) convalida degli eletti;
- b) eventuale surrogazione dei consiglieri cessati dalla carica a seguito della nomina ad assessore;
- c) elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale, a norma dell'articolo 48;
- d) comunicazione da parte del sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice sindaco e di assessore;
- e) presentazione, da parte del sindaco, degli indirizzi generali di governo dell'amministrazione;
- f) discussione sugli indirizzi proposti dal sindaco ed approvazione dei medesimi con documento finale, votato per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Le comunicazioni del sindaco relative alle lettere d) ed e) del comma 2 devono essere depositate agli atti del consiglio almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. I nominativi dei componenti della giunta devono essere corredati dai rispettivi curriculum.

4. La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del presidente di cui al comma 2 lettera c).

5. Gli atti deliberati dal consiglio in esecuzione

zione degli adempimenti previsti al comma 2 sono immediatamente esecutivi.

Art. 40
Durata in carica

1. Il mandato del consiglio comunale è stabilito dalla legge in quattro anni.

2. Il consiglio comunale rimane in carica sino all'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 41
Scioglimento del consiglio

1. Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) qualora non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

c) quando non sia approvato entro i termini il bilancio.

2. Il consiglio comunale è altresì sciolto a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 44.

3. La legge stabilisce le procedure per lo scioglimento del consiglio, gli eventuali provvedimenti di sospensione dei consiglieri e di nomina di un commissario, il rinnovo degli organi.

Art. 42
Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. La posizione giuridica del consigliere è regolata dalla legge. La legge determina le in-

dennità spettanti ai consiglieri per lo svolgimento delle loro funzioni.

3. Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa deliberazione consiliare.

4. Le cause e le modalità per la cessazione dalla carica di consigliere sono stabilite dalla legge.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al presidente del consiglio comunale in forma scritta. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dal momento della surrogazione. Il presidente ne dà comunicazione al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva, e comunque non oltre venti giorni dalla loro presentazione. Nel corso della stessa seduta il consiglio procede alla surrogazione del dimissionario.

6. Le cause di decadenza del consigliere comunale sono regolate dalla legge. La dichiarazione di decadenza è effettuata dal consiglio a seguito di assenza non giustificata alle sedute consiliari protrattasi per sei mesi consecutivi.

7. La temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.

Art. 43
Prerogative dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni nel corso di ciascuna seduta del consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il sindaco o l'assessore competente sono tenuti a rispondere, secondo le modalità stabilite dal regolamento e comunque entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno avviene nell'ordine di iscrizione. Gli argomenti eventualmente non esauriti sono iscritti con precedenza all'ordine del giorno della seduta successiva.

2. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune - con le modalità stabilite dal regola-

mento del consiglio comunale - le informazioni e la documentazione in loro possesso (compresa la copia degli atti), utili all'espletamento del mandato. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.

3. E' attribuito ai consiglieri diritto di iniziativa su tutte le materie di competenza del consiglio comunale.

4. Su richiesta di un quinto dei componenti assegnati il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale entro un termine non superiore a venti giorni, e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

5. Su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti assegnati sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità da parte del competente organo regionale, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio e nei limiti delle illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza della giunta comunale inerenti le seguenti materie:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

6. Su richiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti assegnati sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità, entro gli stessi termini di cui al comma 5, le deliberazioni della giunta comunale ritenute viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali deliberati dal consiglio comunale.

7. L'esecuzione delle richieste di cui ai commi 5 e 6 è affidata alla segreteria generale.

8. Su richiesta sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati può essere proposta al consiglio comunale, con le modalità stabilite dall'articolo 44, la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta.

Art. 44

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad

una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli organi proponenti.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La seduta si svolge in forma pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione del sindaco e della giunta, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario a norma di legge.

Art. 45

Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati

1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i componenti del consiglio comunale e della giunta rendono pubbliche, oltre alle spese elettorali di cui all'articolo 38, la propria situazione patrimoniale ed associativa.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso alle persone nominate in rappresentanza del Comune.

3. Il regolamento disciplina le modalità ed i termini per la fornitura delle informazioni di cui al comma 1, il loro deposito presso il Comune e le forme di pubblicizzazione, nonché le sanzioni a carico degli inadempienti.

Art. 46

Incompatibilità con la carica di consigliere

1. Fatte salve le cause di incompatibilità richiamate dall'articolo 37 comma 2, la carica di consigliere comunale è incompatibile con la rappresentanza del Comune a qualsiasi titolo, nonché con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, istituzioni, consorzi o società dipendenti, controllate o partecipate.

Art. 47
Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Art. 48
Presidenza del consiglio

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal presidente. La carica di presidente è incompatibile con quella di sindaco o di assessore.

2. Il presidente è eletto tra i consiglieri nel corso della prima adunanza, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio.

3. Con votazione successiva, a scrutinio segreto e maggioranza assoluta dei suoi componenti, il consiglio elegge un vice presidente. Qualora la maggioranza assoluta non venga raggiunta, la votazione è ripetuta ed è eletto vice presidente il consigliere che ottiene la maggioranza dei voti espressi.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice presidente. In caso di assenza o impedimento del vice presidente, il presidente assente o impedito è sostituito dal consigliere anziano.

5. Su proposta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio, il presidente o il vicepresidente possono essere revocati dalla carica con le modalità di voto di cui ai commi 2 e 3.

6. In conformità alle funzioni attribuitegli dal presente statuto e dal regolamento, il presidente:

a) convoca il consiglio, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze;

b) dirige i lavori del consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;

c) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri;

d) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari;

e) convoca e presiede la conferenza dei capi-

gruppo;

f) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dal regolamento.

7. Fatte salve le competenze del segretario generale di cui all'articolo 83, il presidente del consiglio comunale si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un ufficio di segreteria del consiglio.

8. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente percepisce una indennità nella misura stabilita dal consiglio comunale.

Art. 49
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, dandone comunicazione al sindaco. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere, e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.

2. Ai gruppi consiliari sono fornite sedi, strutture ed attrezzature di supporto idonee a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

3. Ai gruppi consiliari è garantito inoltre, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 3, il supporto giuridico-tecnico-amministrativo necessario all'espletamento dei diritti di cui all'articolo 43, commi 3, 4, 5 e 6.

4. Ai capigruppo consiliari sono comunicate, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni della giunta comunale soggette alla riserva di controllo prevista dall'articolo 43, comma 5.

Art. 50
Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal presidente del consiglio comunale e dai capigruppo, nominati dai rispettivi gruppi consiliari. Ai lavori della conferenza può prendere parte il sindaco, su sua richiesta o su invito del presidente.

2. E' convocata e presieduta dal presidente

del consiglio comunale ed ha carattere consultivo. Coadiuvata il presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario ed allo svolgimento dei lavori del consiglio comunale. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del consiglio.

3. Alla conferenza dei capigruppo è affidata la determinazione delle modalità di utilizzo, da parte di ciascun gruppo, delle risorse che il Comune mette a disposizione dei consiglieri per l'espletamento del loro mandato.

4. La conferenza dei capigruppo è equiparata ad ogni effetto di legge alle commissioni consiliari.

Art. 51

Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo generale e di controllo politico-amministrativo dell'attività comunale.

2. Il consiglio comunale ha competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle medesime materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta comunale, del segretario o di altri funzionari;

n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

o) la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

p) la nomina del vice segretario generale;

q) l'elezione del difensore civico.

3. Le deliberazioni sulle materie elencate al comma 2 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che il consiglio comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

4. Il consiglio comunale vigila sulla effettiva e puntuale applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A questo scopo la giunta comunale riferisce periodicamente al consiglio, nei termini previsti dall'articolo 69, commi 4 e 5, sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione e dei programmi settoriali deliberati. Il regolamento del consiglio stabilisce le modalità e procedure per rendere effettivo e penetrante il potere di controllo politico-amministrativo.

5. Nell'esercizio delle proprie funzioni di in-

dirizzo e di controllo il consiglio comunale si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 52

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni consiliari permanenti, istituite all'inizio di ogni mandato amministrativo con criterio proporzionale, in modo da assicurare al loro interno il mantenimento del rapporto numerico tra maggioranza e minoranza e la presenza di ciascun gruppo. Il numero delle commissioni permanenti e le rispettive materie di competenza sono determinati al momento della loro istituzione.

2. Le commissioni consiliari permanenti sono composte da consiglieri comunali ed hanno, di norma, carattere dipartimentale. Le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

3. Alle commissioni consiliari permanenti sono affidati compiti di supporto all'attività del consiglio comunale e all'esercizio delle prerogative dei consiglieri. Svolgono, in particolare, le seguenti funzioni:

a) esaminano gli argomenti da sottoporre a deliberazione consiliare, fornendo ai consiglieri una sede per l'informazione, la documentazione e l'approfondimento sui medesimi. Esprimono parere preventivo obbligatorio sugli atti consiliari contemplati all'articolo 51, comma 2, lettera b);

b) nel quadro della funzione di indirizzo - possono assumere iniziative propositive, quale l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del consiglio;

c) qualora ne ravvisino la necessità, possono procedere ad audizioni o consultazioni di uffici, organismi, enti o associazioni.

4. Alle commissioni consiliari permanenti non sono affidati poteri deliberativi.

5. Nell'ambito delle materie di propria competenza, le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale, dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune, informazioni, documenti e copia di atti idonei allo svolgimento delle loro

funzioni.

6. Il sindaco ed i componenti della giunta comunale possono far parte delle commissioni senza diritto di voto. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, nonché dei dirigenti e dei funzionari responsabili degli uffici, delle aziende ed istituzioni del Comune.

Art. 53

Commissioni speciali

1. Ove ne ravvisi la necessità, il consiglio comunale può istituire commissioni speciali, a carattere referente, incaricate di esperire indagini conoscitive o di sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti di particolare interesse e complessità e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio.

2. Con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati, il consiglio comunale può istituire commissioni di inchiesta su materie ed eventi di specifico interesse comunale. I dirigenti ed i funzionari responsabili degli uffici comunali, delle aziende ed istituzioni del Comune, hanno l'obbligo di fornire a tali commissioni tutte le informazioni, i documenti e gli atti in loro possesso. I commissari sono tenuti all'osservanza della riservatezza o del segreto circa le informazioni raccolte nell'esercizio della loro funzione, qualora le medesime abbiano carattere riservato o debbano rimanere segrete ai fini della funzionalità dell'indagine.

3. Le commissioni previste ai commi 1 e 2 sono istituite con il criterio di proporzionalità di cui all'articolo 52, comma 1. Possono essere chiamati a farne parte, senza diritto di voto, consulenti e tecnici, interni ed esterni al Comune. Esse riferiscono i loro risultati al consiglio comunale, sotto forma di rapporto finale, entro il termine indicato dalla deliberazione istitutiva.

4. In applicazione dei principi di cui all'articolo 8, comma 3, è istituita la commissione per le pari opportunità con la funzione di promuovere, nell'ambito delle competenze del Comune, azioni positive per il conseguimento di pari opportunità tra uomo e donna. Il regolamento del consiglio comunale ne disciplina la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 54
Commissioni tecniche

1. All'inizio del mandato o nel corso del medesimo vengono istituite da parte degli organi istituzionali preposti le commissioni tecniche previste da norme legislative e dall'ordinamento comunale.

2. Possono far parte delle commissioni tecniche componenti della giunta e del consiglio, tecnici, professionisti, esperti e rappresentanti di organi esterni all'amministrazione.

3. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle leggi, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

Art. 55
Convocazione del consiglio

1. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno. La periodicità delle sedute è programmata secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio.

2. Un quinto dei componenti assegnati al consiglio, il sindaco, la giunta comunale o la metà dei consigli di circoscrizione possono chiedere al presidente la convocazione del consiglio comunale con inserimento all'ordine del giorno degli argomenti richiesti. In tali casi la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla data di formalizzazione della richiesta.

3. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e consegnato al domicilio di ogni consigliere da un messo comunale, che ne ottiene ricevuta, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 24 ore.

4. All'ordine del giorno possono essere iscritti, in caso di urgenza, argomenti aggiuntivi. La consegna dell'elenco di questi ultimi deve avvenire almeno 24 ore prima dell'adunanza. La loro deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei componenti il consiglio presenti all'adunanza.

Art. 56
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del consiglio comunale sono valide con la presenza della metà dei componenti assegnati.

2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti e votanti, e comunque un numero di voti favorevoli non inferiore a 11.

3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongano particolari modalità di votazione.

Art. 57
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta riservata.

3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali argomenti - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini, con diritto di parola.

Art. 58
Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del consiglio comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

Art. 59
Regolamento del consiglio comunale

1. La disciplina di dettaglio relativa all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio comunale e delle sue articolazioni è contenuta nel regolamento del consiglio comunale, approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta nella successiva seduta ed il regola-

mento è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Capo III

Giunta comunale

Art. 60

La giunta comunale

1. La giunta comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune. Esercita le funzioni conferitele dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 61

Composizione della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da sei assessori. Uno degli assessori assume, su nomina del sindaco, la carica di vice sindaco, a norma dell'articolo 75.

2. Possono essere nominati alla carica di assessore cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere previsti dalla legge.

3. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. L'assunzione della medesima comporta la cessazione dalla carica di consigliere eventualmente ricoperta. La surrogazione è effettuata dal consiglio comunale nel corso della prima seduta successiva all'accettazione della nomina.

4. La carica di assessore è incompatibile con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso enti, aziende, consorzi o società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune. Tale incompatibilità non si applica agli assessori eventualmente delegati dal sindaco in qualità di titolare di diritto della rappresentanza del Comune.

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco.

6. Gli assessori prendono parte alle riunioni

del consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione del quorum necessario per la validità della seduta e delle deliberazioni.

7. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere ulteriormente nominato nel mandato successivo.

Art. 62

Nomina della giunta

1. Il vice sindaco e gli assessori componenti la giunta comunale sono nominati dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. La nomina è comunicata dal sindaco al consiglio comunale nella seduta di insediamento, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, con le modalità previste dall'articolo 39.

Art. 63

Assessore anziano

1. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco, il sindaco assente o impedito è sostituito dall'assessore anziano.

2. La qualifica di assessore anziano è assunta dal primo degli assessori, secondo l'ordine stabilito dal sindaco.

Art. 64

Durata in carica

1. La giunta comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta.

Art. 65

Cessazione dalla carica di assessore

1. L'assessore cessa singolarmente dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.

2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più assessori, il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente

successiva, con le modalità di cui all'articolo 39 comma 3.

Art. 66
Revoca degli assessori

1. L'assessore può essere revocato dal sindaco con provvedimento motivato.

2. La revoca è comunicata dal sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

3. In caso di revoca di uno o più assessori il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva, con le modalità di cui all'articolo 39 comma 3.

Art. 67
Decadenza della giunta

1. La giunta comunale decade:

a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, a norma dell'articolo 72;

b) a seguito dell'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 44;

c) qualora si proceda allo scioglimento del consiglio per le cause previste dall'articolo 41, comma 1.

Art. 68
Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e nell'amministrazione del Comune. Opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Le sedute sono convocate dal sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, dirigenti, funzionari ed esperti.

3. L'attività è diretta e coordinata dal sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.

4. Ferme restando le competenze dell'organo

collegiale, agli assessori può essere delegata dal sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione. Le avvenute attribuzioni sono comunicate al consiglio comunale.

5. Le sedute della giunta comunale, di norma riservate, sono valide con la presenza della metà dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o, in sua assenza, quello del presidente della seduta.

Art. 69
Competenze della giunta

1. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati al consiglio comunale o attribuiti - dalla legge o dal presente statuto - alla competenza del sindaco, degli organi del decentramento, del segretario generale o dei funzionari dirigenti.

2. Nei confronti del consiglio, la giunta svolge attività propositiva e di impulso, predisponendo proposte inerenti le materie attribuite alla competenza del consiglio dall'articolo 51, comma 2.

3. Fatte salve le competenze attribuite al consiglio, appartengono alla competenza della giunta comunale tutte le decisioni che:

a) specificano i contenuti e le modalità di attuazione dei provvedimenti consiliari;

b) presentano contenuto programmatico dell'attività degli uffici e dei servizi;

c) contengono disposizioni di indirizzo, con particolare riferimento alle seguenti materie:

1) acquisti e alienazioni di beni mobili, appalti ed in generale tutti i contratti già previsti in atti fondamentali del consiglio;

2) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;

3) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale;

d) si concretizzano nell'adozione di atti che comportano impegno di spesa e che la legge o lo statuto non riservino ad altri organi del Co-

mune, al segretario generale o alla dirigenza;
e) impegnano il Comune in azioni legali;
f) sono rivolte alla tutela dell'immagine del Comune;

g) attengono alla valutazione ed al controllo circa il conseguimento degli obiettivi nella gestione degli uffici e dei servizi comunali, nonché sull'operato della struttura;

h) comportano costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali di godimento e di garanzia, fatte salve le competenze consiliari di cui all'articolo 51, comma 2, lettera m;

i) comportano la concessione in uso di beni demaniali o patrimoniali di durata superiore all'anno, quando il provvedimento sia previsto espressamente in atti fondamentali di consiglio, salva l'eventuale competenza dei dirigenti;

l) esprimono pareri previsti da norme giuridiche e da queste non attribuiti alla competenza del consiglio comunale o del sindaco;

m) si riferiscono alla realizzazione di opere pubbliche, ed attengono alla fase iniziale di approvazione e a quella finale di verifica e valutazione;

n) comportano attribuzione di incarichi di natura fiduciaria, nei termini consentiti dall'ordinamento;

o) determinano nomine o designazioni, non attribuite alla competenza del sindaco o del consiglio comunale, per le quali non sia prevista la rappresentanza delle minoranze o il raggiungimento di maggioranze speciali.

4. La giunta comunale riferisce annualmente al consiglio, per consentire l'esercizio del controllo previsto dall'articolo 51 comma 4, sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sullo stato di realizzazione del programma generale dell'amministrazione.

5. Entro i termini stabiliti in sede di approvazione dei programmi settoriali la giunta comunale riferisce al consiglio - in apposita seduta - sullo stato di attuazione dei medesimi.

6. In caso di urgenza e di impossibilità di una tempestiva convocazione del consiglio comunale, in deroga al principio della competenza esclusiva previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera b), la giunta comunale può adottare deliberazioni attinenti a variazioni di bilancio. Le deliberazioni suddette devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

Capo IV Sindaco

Art. 70 Il sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovraintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 71 Elezioni e durata in carica

1. Il sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Assume le funzioni dopo aver prestato giuramento, secondo le modalità previste dalla legge.

3. Resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo sindaco.

4. Non è possibile ricoprire la carica di sindaco per più di due mandati consecutivi.

Art. 72 Cessazione dalla carica

1. Il sindaco cessa dalla carica a seguito di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

2. Le dimissioni del sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro comunicazione al consiglio.

3. Nei casi previsti dal comma 1 la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. I due organi rimangono tuttavia in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio. Fino a tale termine le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco, a norma dell'articolo 75.

4. La decadenza del sindaco è inoltre determinata:

- a) dallo scioglimento del consiglio comunale per le cause previste dall'articolo 41, comma 1;
- b) dall'approvazione della mozione di sfiducia prevista dall'articolo 44.

5. Nei casi previsti dal comma 4 si procede, a norma di legge, alla nomina di un commissario.

Art. 73

Competenze del sindaco

1. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovraintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. In particolare il sindaco:

a) esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del Comune;

b) provvede alla nomina del vice sindaco e degli altri componenti la giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta di insediamento, a norma dell'articolo 62;

c) provvede alla revoca dei componenti della giunta;

d) provvede alla sostituzione dei componenti della giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva, a norma degli articoli 65 e 66;

e) propone al consiglio comunale, nel corso della seduta di insediamento, gli indirizzi generali di governo dell'amministrazione;

f) convoca e presiede la giunta comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 68;

g) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della giunta;

h) può chiedere al presidente del consiglio comunale la convocazione dell'organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati, a norma dell'articolo 55;

i) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;

l) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta;

m) impartisce direttive al segretario generale per l'esercizio delle sue funzioni;

n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di cui agli articoli 88, 89 e 90;

o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, allo scopo di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

p) provvede, a norma dell'articolo 76, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, dandone successiva comunicazione al consiglio;

q) promuove ed approva, dandone informazione al consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici.

Art. 74

Attribuzioni del sindaco come ufficiale di governo

1. In qualità di ufficiale di governo, il sindaco sovraintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.

2. L'esercizio delle funzioni nelle materie indicate dal comma 1, lettere a), b), c) e d) può essere delegato dal sindaco, previa comunicazione al prefetto, ai presidenti dei consigli di circoscrizione.

3. Quale ufficiale di governo, il sindaco adotta - con atto motivato e nel rispetto dei

principi generali dell'ordinamento giuridico - provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Art. 75
Vice sindaco

1. La carica di vice sindaco è attribuita dal sindaco ad un componente della giunta, secondo le modalità stabilite dagli articoli 61 e 62.

2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge.

3. Il vice sindaco svolge le funzioni del sindaco, fino all'insediamento dei nuovi organi, in caso di decadenza della giunta e scioglimento del consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vice sindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'assessore anziano.

Art. 76
Nomina e designazione di rappresentanti

1. Entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente mandato, il sindaco provvede - sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio e nel rispetto delle incompatibilità previste dagli articoli 46 e 61 comma 4 - alla nomina ed alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone successiva comunicazione al consiglio.

2. I soggetti nominati o designati ai sensi del comma 1 rendono pubblica la propria situazione patrimoniale ed associativa, ai sensi dell'articolo

45.

Art. 77
Delega delle funzioni

1. Con proprio provvedimento, il sindaco può delegare temporaneamente lo svolgimento delle funzioni previste dagli articoli 73 e 74 ad assessori, consiglieri comunali e presidenti dei consigli di circoscrizione, fatte salve le incompatibilità di cui agli articoli 46 e 61 comma 4, nonché le modalità di cui all'articolo 68 comma 4.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 74 può essere delegato dal sindaco a dirigenti, funzionari ed impiegati.



Titolo IV

Ordinamento amministrativo

Capo I

Struttura organizzativa

Art. 78

Ordinamento della struttura

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a criteri di funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia. L'attività del personale si uniforma, ai vari livelli, a principi di autonomia, professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. L'ordinamento della struttura organizzativa risponde ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche e alla razionalizzazione delle procedure.

3. Nell'ambito delle norme dettate dalla legge e dai vigenti contratti di lavoro, il Comune favorisce la mobilità del personale, all'interno della propria struttura e tra gli enti della pubblica amministrazione, in risposta ad esigenze funzionali interne o a richieste individuali dei dipendenti.

4. Al vertice della struttura organizzativa sono costituite aree funzionali, strutture di massimo livello, nelle quali sono compresi uffici e servizi di carattere omogeneo.

5. La direzione delle aree funzionali è conferita a dirigenti della qualifica più elevata, ai quali compete altresì la direzione dei responsabili degli uffici e servizi compresi nell'area.

6. Il sindaco può nominare un direttore generale.

Art. 79

Regolamento del personale e di organizzazione

1. Il regolamento del personale e di organizzazione disciplina:

a) la dotazione organica complessiva del personale e la definizione delle qualifiche funzionali;

b) l'articolazione organizzativa della struttura dell'ente;

c) le procedure di assunzione;

d) le modalità di stipula dei contratti a tempo determinato;

e) i criteri e le modalità per il conferimento, la valutazione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di dirigenza, in conformità ai criteri stabiliti dagli articoli 88 e 89;

f) i criteri e le modalità per il conferimento della titolarità degli uffici e dei servizi;

g) le modalità di funzionamento della commissione di disciplina ed i procedimenti disciplinari;

h) tutte le materie oggetto di contrattazione sindacale centrale o decentrata.

Art. 80

Stato giuridico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati da leggi, regolamenti ed accordi sindacali di carattere collettivo nazionale o decentrato.

2. La legge disciplina l'accesso al rapporto di lavoro, le cause di cessazione del medesimo e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

3. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei propri lavoratori.

Capo II

Segreteria generale

Art. 81

Segreteria generale

1. La segreteria del Comune è composta dal

segretario generale, dal vice segretario generale e dal personale stabilmente destinato all'ufficio.

Art. 82
Segretario generale

1. Il segretario generale è un dirigente statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. Lo stato giuridico del segretario generale è regolato dalla legge.

Art. 83
Funzioni del segretario generale

1. Il segretario generale:

- a) assicura la legittimità degli atti del Comune;
- b) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e dei relativi atti esecutivi;
- c) cura l'attuazione dei provvedimenti dell'amministrazione;
- d) roga i contratti nell'interesse del Comune;
- e) partecipa alle sedute del consiglio comunale e della giunta, curando la redazione dei relativi verbali.

2. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, di norma attraverso la conferenza dei dirigenti di area funzionale, che periodicamente convoca e presiede.

Art. 84
Vice segretario generale

1. Il vice segretario generale:

- a) coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento;
- b) partecipa alla conferenza dei dirigenti.

2. La carica di vice segretario generale è conferita dal consiglio comunale a tempo indeterminato ad un dirigente amministrativo di massimo livello.

3. In caso di necessità il consiglio comunale attribuisce le funzioni sostitutive del vice se-

gretario generale.

Art. 85
Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è formata dal segretario generale, dal vice segretario generale e dai dirigenti di area funzionale. E' convocata e presieduta dal segretario generale.

2. Attraverso la conferenza dei dirigenti il segretario generale svolge, di norma, la propria funzione di sovrintendenza sulle funzioni dei dirigenti e di coordinamento della loro attività.

3. La conferenza dei dirigenti, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto agli organi di governo ed alla dirigenza, esercita il coordinamento complessivo della struttura comunale, garantendo l'integrazione tra le diverse strutture operative dell'ente.

Capo III
Dirigenza

Art. 86
Dirigenza

1. La dirigenza comunale è formata dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali previste dai vigenti contratti di lavoro.

2. La qualifica di dirigente non comporta automaticamente la direzione di un'area funzionale, di un ufficio o di un servizio, essendo queste ultime funzioni attribuite con incarico a tempo determinato.

3. Il regolamento stabilisce le modalità per il conferimento, la valutazione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di direzione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

4. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

5. Il mancato rinnovo o la revoca degli incarichi di direzione non comportano la perdita

della qualifica di dirigente.

Art. 87
Competenze dei dirigenti

1. I dirigenti provvedono alla direzione, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed al controllo delle aree funzionali, degli uffici e dei servizi di cui sono responsabili. Agli organi di governo competono la definizione degli indirizzi, la valutazione ed il controllo sul conseguimento degli obiettivi, l'attuazione dei programmi, la correttezza amministrativa, l'efficienza e l'efficacia della gestione.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti possono emettere provvedimenti, anche dotati di rilevanza esterna, limitatamente ai quali assumono la rappresentanza legale dell'ente. Ai dirigenti compete la cura dell'esecuzione dei propri provvedimenti.

3. Spetta ai dirigenti l'indicazione e la gestione degli stanziamenti di bilancio previsti per la struttura cui sono preposti, nonché la gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. In modo particolare i dirigenti hanno competenza esclusiva ed autonoma a provvedere all'esecuzione delle deliberazioni programmatiche e di indirizzo che la legge ed il presente statuto attribuiscono al consiglio e alla giunta comunale.

5. Spetta ai dirigenti, in conformità con il presente statuto e con il regolamento per la disciplina dei contratti, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipula dei contratti.

6. Il regolamento specifica i provvedimenti di competenza dei dirigenti, scaturenti dai principi fissati dalla legge e dal presente statuto. Stabilisce altresì le modalità per la pubblicità e l'esecutività dei suddetti provvedimenti.

7. Nell'esercizio dell'attività di gestione, i dirigenti hanno comunque competenza a provvedere con propri atti, quando questi richiedano soltanto una valutazione discrezionale tecnica o siano meramente esecutivi di leggi, regolamenti o deliberazioni.

8. Gli organi di governo esercitano le proprie funzioni utilizzando la collaborazione dei dirigenti, i quali sono tenuti a fornire all'amministrazione

la propria attività relativamente a proposte, studi, consulenze, programmi, progetti.

9. Le disposizioni dei precedenti commi possono essere applicate anche ai funzionari nei casi in cui i medesimi siano incaricati della direzione di un ufficio o servizio.

Art. 88
Incarichi di direzione delle aree funzionali

1. Gli incarichi di direzione delle aree funzionali sono conferiti a tempo determinato dal sindaco, sulla base della valutazione dei titoli professionali, delle precedenti esperienze lavorative interne ed esterne all'ente, delle specifiche attitudini allo svolgimento della funzione dirigenziale.

2. Gli incarichi di direzione delle aree funzionali sono conferiti con atto motivato e comunicati al consiglio comunale.

3. Gli incarichi di direzione delle aree funzionali hanno inizio con l'accettazione da parte del dirigente e scadono con il termine del mandato amministrativo. La nuova amministrazione procede al rinnovo degli incarichi entro sei mesi dall'entrata in carica del sindaco.

4. Il rinnovo degli incarichi di direzione delle aree funzionali è disposto dal sindaco con provvedimento motivato ed è subordinato alla valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente, in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione. Il provvedimento è comunicato al consiglio comunale.

5. L'interruzione anticipata degli incarichi di direzione delle aree funzionali è disposta dal sindaco con provvedimento motivato, quando la valutazione dell'operato del dirigente - in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione - risulti non soddisfacente. Il provvedimento è comunicato al consiglio comunale.

Art. 89
Incarichi di direzione degli uffici e dei servizi

1. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi sono conferiti a tempo determinato dal

sindaco, sulla base:

a) della proposta formulata dal dirigente dell'area funzionale di cui l'ufficio o servizio fa parte;

b) della valutazione dei titoli professionali, delle precedenti esperienze lavorative interne ed esterne all'ente, delle specifiche attitudini allo svolgimento della funzione dirigenziale.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi sono conferiti con atto motivato e comunicati al consiglio comunale.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata triennale.

4. Il rinnovo o l'interruzione anticipata degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi sono disposti dal sindaco con le modalità di cui all'articolo 88, commi 4 e 5.

Art. 90

Incarichi esterni

1. La copertura a tempo determinato dei posti di direzione delle aree funzionali, degli uffici e dei servizi, o di alta specializzazione con personale esterno può avvenire mediante contratto.

2. Per il conseguimento di obiettivi determinati l'amministrazione, previa valutazione della possibilità di affidamento a figure professionalmente equivalenti all'interno dell'ente, può attivare convenzioni per prestazioni d'opera con persone ed istituti esterni in possesso di elevato livello di professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti dal sindaco con atto motivato, con i criteri e le modalità stabilite dal regolamento, e comunicati al consiglio comunale.

Capo IV

Responsabilità

Art. 91

Responsabilità amministrativa

1. Gli amministratori ed il personale del Co-

mune sono soggetti, in materia di responsabilità, alle disposizioni di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato. In particolare:

a) sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti;

b) sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio;

c) sono personalmente obbligati a risarcire a terzi i danni causati, nell'esercizio delle loro funzioni, per dolo o colpa grave.

Art. 92

Responsabilità contabile

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché chiunque si ingerisca negli incarichi in questione deve rendere conto della propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 93

Responsabilità per i pareri sulle proposte di deliberazione

1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio ed alla giunta comunale deve essere corredata dei pareri:

a) del responsabile dell'area funzionale, dell'ufficio o del servizio che ha curato la predisposizione della proposta, in ordine alla regolarità tecnica;

b) del ragioniere capo, in ordine alla regolarità contabile;

c) del segretario generale, in ordine alla legittimità.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 94

Prescrizione

1. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non estensibile

Titolo V ***Decentramento***

Capo I ***Circoscrizioni***

Art. 95
Finalità del decentramento

1. Il territorio comunale è suddiviso in circoscrizioni allo scopo di favorire la diretta partecipazione della popolazione al governo della comunità locale, il decentramento dei servizi nel territorio, l'esercizio di funzioni proprie o delegate che trovano un idoneo ambito di svolgimento a livello subcomunale.

2. Il Comune riconosce nel decentramento un fattore di sviluppo della vita democratica ed un elemento di stimolo verso una equilibrata distribuzione territoriale dei servizi e delle risorse.

Art. 96
Circoscrizioni

1. Le circoscrizioni di decentramento sono organismi di partecipazione e di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio di funzioni proprie o delegate dal Comune.

2. Diretta espressione della rispettiva popolazione, le circoscrizioni ne rappresentano gli interessi nell'ambito dell'unità del Comune, concorrendo a determinare l'indirizzo complessivo dell'attività di governo comunale e partecipando alla sua realizzazione.

3. Il coordinamento tra le circoscrizioni e tra queste ed il Comune è assicurato dalla conferenza dei presidenti e dall'assemblea generale dei consiglieri di tutte le circoscrizioni.

4. L'ordinamento, il funzionamento e le attribuzioni delle circoscrizioni sono stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.



Art. 97
Articolazione territoriale

1. L'ambito territoriale delle circoscrizioni è individuato in riferimento a criteri di razionale organizzazione dei servizi di base e nel rispetto delle specifiche caratteristiche sociali, economiche e territoriali.

2. Il numero, la denominazione e la delimitazione territoriale delle circoscrizioni sono determinati dal regolamento. Le eventuali variazioni, apportate con modifica al regolamento, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura prevista dall'articolo 108 ed entrano in vigore con il successivo turno elettorale.

Art. 98
Istituti della partecipazione

1. Nell'ambito della propria competenza, le circoscrizioni garantiscono l'applicazione delle norme sugli istituti di partecipazione di cui al titolo II del presente statuto.

2. In relazione a specifiche esigenze della propria comunità, le circoscrizioni possono dotarsi di ulteriori istituti di democrazia diretta e di accesso, configurandosi come punto di riferimento e di coagulo per la partecipazione dei residenti, singoli e associati, alla vita della comunità locale.

Capo II
Organi

Art. 99
Organi della circoscrizione

1. Sono organi della circoscrizione il consiglio di circoscrizione ed il presidente.

Art. 100
Consiglio di circoscrizione

1. Il consiglio di circoscrizione è diretta espressione della propria popolazione, ne rap-

presenta le esigenze e concorre al suo equilibrato sviluppo.

2. Il consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio universale e diretto, a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali comprese nel territorio di competenza. Le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere di circoscrizione sono stabilite dalla legge. Le procedure per la presentazione delle candidature, le operazioni di voto e di scrutinio, la surrogazione a seguito di cessazione, decadenza o dimissioni sono stabilite dal regolamento.

3. Il numero dei componenti del consiglio di circoscrizione è determinato dal regolamento.

4. La durata in carica del consiglio di circoscrizione è stabilita in quattro anni. Il consiglio rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il consiglio di circoscrizione può essere sciolto dal sindaco per i motivi stabiliti dalla legge per lo scioglimento del consiglio comunale, per quanto applicabili. Il procedimento è promosso dal consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei componenti assegnati. Le funzioni del consiglio di circoscrizione disciolto sono svolte da un consigliere comunale, nominato dal sindaco. Le elezioni per il rinnovo del consiglio disciolto si svolgono entro novanta giorni dalla data del provvedimento del sindaco, il quale ne dà comunicazione al prefetto per la convocazione dei comizi elettorali. Ove siano trascorsi tre anni dall'insediamento non si procede a rinnovo ed il turno elettorale è unificato con quello del consiglio comunale.

6. Lo scioglimento o la cessazione anticipata del consiglio comunale determinano il rinnovo dei consigli di circoscrizione.

7. Il consiglio di circoscrizione determina l'indirizzo dell'attività della circoscrizione, delibera i programmi di lavoro ed esercita il controllo sugli atti del presidente.

8. Le modalità di funzionamento del consiglio di circoscrizione, la formazione di gruppi consiliari, commissioni, consulte o altri organismi di consultazione, la convocazione di assemblee e riunioni informali sono disciplinati

dal regolamento.

Art. 101

Presidente del consiglio di circoscrizione

1. Il presidente rappresenta il consiglio di circoscrizione, sovrintende all'attività della circoscrizione, esercita le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco.

2. Il presidente è eletto dal consiglio di circoscrizione, tra i suoi componenti, nel corso della prima adunanza, convocata e presieduta dal consigliere anziano, che deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

3. L'elezione avviene in seduta pubblica, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati e viene eletto presidente quello che consegue il maggior numero di voti.

4. Nel corso della stessa seduta il consiglio di circoscrizione elegge con il voto favorevole della maggioranza dei presenti un vice presidente, che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il presidente risponde del proprio operato dinanzi al consiglio di circoscrizione. Il voto contrario del consiglio ad una sua proposta non comporta tuttavia le dimissioni. Il presidente cessa dalla carica a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza dei consiglieri assegnati, di una mozione di sfiducia costruttiva. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Deve contenere un nuovo programma e l'indicazione del nuovo presidente. Viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla data della presentazione. La seduta è pubblica. La votazione è effettuata per appello nominale. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la revoca del presidente in carica e la contestuale proclamazione del nuovo presidente.

6. Il presidente esercita le funzioni non espressamente attribuite alla competenza del consiglio di circoscrizione. In particolare convoca e presiede il consiglio, ne stabilisce l'ordine del giorno sentiti i capigruppo, sovrintende al funzionamento dei servizi circoscrizionali,

emette gli atti necessari per l'attuazione del programma della circoscrizione.

Capo III **Attribuzioni**

Art. 102

Funzioni proprie

1. Sono attribuite alle circoscrizioni le seguenti funzioni:

a) la gestione dei servizi comunali di base che, per la necessità di più frequente o immediata fruibilità da parte della popolazione, richiedono un decentramento nel territorio. Tali servizi, afferenti ai settori culturale, scolastico, sociale e del tempo libero, sono specificamente indicati nel regolamento e demandati alla competenza delle circoscrizioni nel quadro degli indirizzi impartiti dagli organi comunali;

b) la partecipazione, nelle forme previste dalla rispettiva normativa, agli organi di amministrazione delle istituzioni a cui il Comune affidi l'esercizio dei servizi di cui alla lettera a);

c) la vigilanza e la formulazione di proposte agli organi comunali in ordine al funzionamento degli uffici decentrati, alla gestione dei servizi operanti in ambito locale e a qualsiasi argomento di interesse circoscrizionale;

d) l'espressione di pareri preventivi sulle materie di competenza degli organi comunali. Il regolamento stabilisce le materie sulle quali l'espressione del parere è resa obbligatoria;

e) la proposta di referendum popolari a livello comunale, di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b);

f) l'indizione dei referendum popolari a livello circoscrizionale, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);

g) la richiesta di convocazione del consiglio comunale e relativo inserimento di determinati argomenti all'ordine del giorno, di cui all'articolo 55, comma 2;

h) la collaborazione con gli organismi territoriali dell'Unità Sanitaria Locale.

Art. 103
Funzioni delegate

1. Il regolamento prevede la delega alle circoscrizioni di funzioni deliberative nelle materie attinenti:

a) ai lavori pubblici di interesse circoscrizionale;

b) all'uso ed alla gestione dei beni e delle strutture comunali destinate alla circoscrizione;

c) alla gestione di altri servizi, non compresi nell'articolo 102, comma 1, lettera a), qualora se ne ravvisi l'opportunità.

2. Le deleghe di cui al comma 1 sono conferite con deliberazione degli organi comunali in base a programmi di massima, nei quali sono fissati gli indirizzi di intervento, l'entità delle risorse a disposizione, le procedure per il controllo e l'intervento sostitutivo in caso di inadempienza.

3. Il sindaco può delegare al presidente di circoscrizione lo svolgimento di funzioni proprie attinenti alla competenza o all'ambito territoriale della circoscrizione.

4. Previa comunicazione al prefetto, il sindaco può delegare al presidente di circoscrizione l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo sulle seguenti materie:

a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; celebrazione di matrimoni; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) svolgimento dei compiti affidati al sindaco in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

d) vigilanza e trasmissione di informazioni al prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.

Capo IV
Rapporti con il Comune

Art. 104
Autonomia delle circoscrizioni

1. Nell'ambito delle competenze loro conferite e nel rispetto degli indirizzi deliberati dagli organi comunali, le circoscrizioni sono dotate di ampia autonomia gestionale.

2. Gli organi comunali, sentita la conferenza dei presidenti di cui all'articolo 105, definiscono in sede di bilancio di previsione l'ammontare delle risorse da destinare alle circoscrizioni nella misura necessaria al loro funzionamento ed in rapporto alle competenze loro attribuite, all'entità dei servizi di base di competenza delle circoscrizioni, alla dimensione territoriale e demografica delle medesime.

Art. 105
Conferenza dei presidenti

1. La conferenza dei presidenti di circoscrizione è composta dai presidenti e dal sindaco, che la presiede. E' convocata dal sindaco di propria iniziativa o su richiesta della metà dei componenti.

2. La conferenza dei presidenti ha lo scopo di coordinare le attività e le iniziative delle circoscrizioni, favorire lo scambio di informazioni e di esperienze, rapportare il programma ed i piani settoriali del Comune alle esigenze delle circoscrizioni, proporre al consiglio comunale eventuali altre funzioni delegabili.

3. Il consiglio comunale ed i consigli di circoscrizione sono informati delle decisioni adottate dalla conferenza dei presidenti.

Art. 106
Esecutività degli atti

1. Le deliberazioni di indirizzo e gli atti a contenuto programmatico o normativo approvati dai consigli di circoscrizione sono comunicati al consiglio comunale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Le deliberazioni dei consigli di circoscrizione divengono a tutti gli effetti atti del Comune se, nei termini stabiliti dal regolamento, non sono rinviate, con osservazioni, alla circoscrizione.

Art. 107

Organizzazione dell'attività

1. Ad ogni circoscrizione sono assegnati il personale ed i mezzi tecnici e finanziari necessari per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni proprie e delegate.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria della circoscrizione, nonché i compiti e le responsabilità del segretario.

Art. 108

Regolamento delle circoscrizioni

1. La disciplina di dettaglio relativa al presente titolo è contenuta nel regolamento delle circoscrizioni, approvato dal consiglio comunale a maggioranza dei componenti assegnati, su proposta di una commissione consiliare costituita con le modalità previste dall'articolo 53 ed integrata dai presidenti delle circoscrizioni.

Titolo VI

Servizi pubblici

Capo unico

Forme di gestione

Art. 109

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

2. Il consiglio comunale può individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentino nella comunità, e stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza dello stesso consiglio le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

3. Il Comune provvede alla gestione dei servizi secondo le forme indicate dalla legge garantendo trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e qualità delle prestazioni. Esercita il controllo, qualunque sia la forma di gestione prescelta, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni e la loro corrispondenza agli indirizzi dell'amministrazione.

4. I servizi pubblici comunali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di istituzione;
- d) a mezzo di azienda speciale;
- e) a mezzo di società per azioni.

Art. 110

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro

caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali da assumere a carico del Comune.

Art. 111 Concessione a terzi

1. Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. La scelta del concessionario è effettuata attraverso procedure di gara stabilite dal consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tali da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per il Comune.

4. In presenza di particolari motivazioni il consiglio comunale può derogare alla procedura di cui al comma 3.

Art. 112 Istituzioni

1. I servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, concernenti i settori della sicurezza sociale, dello sport, della cultura, della pubblica istruzione, del turismo, del tempo libero ed altre attività socialmente rilevanti, possono essere gestiti tramite istituzioni.

2. L'istituzione, organismo strumentale del Comune, viene costituita quando le dimensioni e la natura del servizio ne rendono conveniente la creazione, sotto il profilo organizzativo, economico e della qualità del prodotto finale.

3. Il consiglio comunale procede alla costituzione di istituzioni indicandone la dotazione di beni patrimoniali, i mezzi finanziari ed il personale, e ne definisce, mediante apposito regolamento, gli indirizzi specifici e le modalità di funzionamento. Il regolamento disciplina, in particolare, la costituzione degli organi, la struttura organizzativa, gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione della giunta comunale, le modalità per l'esercizio della vigilanza, le forme specifiche di controllo dei risultati di gestione e di verifica economico-contabile, i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

4. L'istituzione ha autonomia gestionale e contabile. Garantisce la realizzazione dei fini sociali e degli obiettivi specifici che le sono propri attraverso le modalità indicate dall'articolo 109, comma 3.

5. L'istituzione ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. L'istituzione, secondo quanto previsto dal regolamento, svolge la propria attività tramite personale proprio o comandato da parte del Comune; può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato o di associazioni che perseguono fini sociali. Il trattamento economico e giuridico del personale è regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali.

Art. 113 Organi dell'istituzione

1. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo quanto previsto dal regolamento dell'istituzione.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Co-

mune di Arezzo, le cariche di consigliere comunale, consigliere circoscrizionale o revisore dei conti.

5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

6. Al direttore dell'istituzione è attribuita la responsabilità della gestione.

7. Il direttore è nominato dal sindaco, sentito il consiglio di amministrazione. La carica può essere affidata ad un dipendente dell'istituzione o del Comune in possesso di qualifica adeguata, o a persona assunta con contratto a termine.

Art. 114 Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza imprenditoriale ed economica è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche ad una pluralità di servizi.

2. L'azienda speciale è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal consiglio comunale. Uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. Lo statuto dell'azienda speciale ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento, ne individua gli atti fondamentali da sottoporre all'approvazione degli organi comunali, stabilisce le modalità per l'esercizio da parte del Comune del potere di vigilanza e di verifica sui risultati della gestione, determina i criteri per la copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 115 Organi dell'azienda speciale

1. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Le rispettive competenze sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

2. Il consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo e di controllo, secondo

quanto stabilito dallo statuto dell'azienda.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, compreso il presidente.

4. I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, secondo criteri di competenza politico-amministrativa, specificati nell'atto di nomina. Devono possedere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ma non ricoprire, presso il Comune di Arezzo, le cariche di consigliere comunale, assessore, consigliere circoscrizionale o revisore dei conti.

5. Il consiglio di amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

6. Al direttore dell'azienda speciale è attribuita la responsabilità della gestione. Le sue specifiche competenze, le modalità di assunzione e la durata dell'incarico sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

Art. 116 Revoca degli amministratori

1. Gli amministratori delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere singolarmente revocati dal sindaco con provvedimento motivato.

2. La revoca è comunicata dal sindaco al consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

3. In caso di revoca, dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più amministratori il sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva, con le modalità di cui all'articolo 39 comma 3.

4. Il direttore dell'istituzione o dell'azienda speciale può essere revocato quando la valutazione del suo operato - in relazione al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficacia della gestione - risulti non soddisfacente. La revoca è disposta con le modalità derivanti dalla natura del rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 117
Scioglimento degli organi

comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

1. I consigli di amministrazione delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto del sindaco, sentita la giunta, di propria iniziativa o su proposta del consiglio, per i seguenti motivi:

a) cessazione dell'attività dell'istituzione o azienda;

b) gravi irregolarità amministrative o gestionali;

c) reiterata violazione di legge e di regolamento;

d) persistente inottemperanza agli indirizzi formulati dagli organi comunali.

2. Lo scioglimento del consiglio di amministrazione è comunicato al consiglio comunale, che provvede alla formulazione degli indirizzi per la ricostituzione dell'organo.

Art. 118
Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni ad esclusivo capitale pubblico locale, o con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per il compimento degli atti conseguenti.

3. Nelle società di cui al comma 1 la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune di Arezzo oppure - ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale - al complesso dei Comuni e degli altri soggetti pubblici locali interessati. Gli enti predetti possono acquisire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione anche mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alle società.

4. L'atto costitutivo è deliberato dal consiglio



Titolo VII ***Rapporti tra enti***

Capo unico ***Forme associative***

Art. 119 *Convenzioni*

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le funzioni ed i servizi oggetto delle stesse, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 120 *ConSORZI*

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

b) lo statuto del consorzio.

2. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

3. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

4. Lo statuto del consorzio stabilisce la composizione ed il funzionamento degli organi e la ripartizione delle competenze.

5. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto ed effettivamente conferita.

6. L'assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo statuto del medesimo.

7. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea secondo le disposizioni contenute nello statuto del consorzio.

Art. 121 *Accordi di programma*

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria in materia del Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il sindaco approva con proprio atto formale, dandone informazione al consiglio comunale, l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate. Il testo dell'accordo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune,

l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo, dandone informazione al consiglio comunale, ed assicura la collaborazione del Comune in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

6. Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo VIII ***Ordinamento finanziario***

Capo I ***Programmazione finanziaria***

Art. 122 *Programmazione di bilancio*

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla giunta comunale, previo esame con la commissione consiliare competente dei criteri per la loro impostazione.

3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente alla consultazione dei consigli di circoscrizione, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

5. Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.



Art. 123
Programma delle opere pubbliche
e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta comunale propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei, comprensivi della verifica di fattibilità, per indirizzarne l'attuazione.

3. Il programma, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.

6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione e di approvazione nei termini e con le modalità di cui all'articolo 122, commi 3 e 4, contemporaneamente al bilancio annuale.

Capo II
Autonomia finanziaria

Art. 124
Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la ra-

zionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione dei servizi.

Art. 125
Risorse per gli investimenti

1. La giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi d'investimento che non trovano copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

Capo III
Patrimonio, appalti, contratti

Art. 126
Gestione del patrimonio

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con

tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3. La giunta comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. In presenza di rilevanti interessi di carattere pubblico o sociale, la giunta comunale può concedere i beni patrimoniali in comodato o in uso gratuito, con le modalità stabilite dalla legge.

5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili. La deliberazione del consiglio comunale è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica, tranne per le cessioni ad altri enti pubblici e per i beni di modestissimo valore per i quali risulti evidente la non convenienza della procedura concorsuale. L'alienazione dei beni mobili è effettuata con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 127

Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per

la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal consiglio comunale o dalla giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente individuato secondo i criteri indicati dal regolamento.

Capo IV ***Contabilità***

Art. 128

Disciplina della contabilità

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento, emanato in conformità alle disposizioni del presente statuto e con l'osservanza delle leggi inerenti la contabilità e finanza degli enti locali.

2. Tale regolamento deve prevedere una contabilità finanziaria ed economica in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano rispettivamente in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti per il patrimonio dell'ente.

3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati in coerenza con gli obiettivi indicati dagli atti di programmazione del Comune.

Art. 129
Contabilità finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dal consiglio comunale.

2. Il regolamento di contabilità disciplina il procedimento di approvazione delle variazioni che possono essere apportate al bilancio; sono comunque riservate alla giunta comunale le variazioni connesse ai prelievi dai fondi di riserva.

Art. 130
Contabilità economica

1. La contabilità economica del Comune ha per oggetto tutti i costi delle attività svolte o da svolgere e, limitatamente alle ipotesi previste dagli atti di programmazione, i connessi ricavi.

2. Tale contabilità si articola in un sistema di centri di responsabilità individuati secondo criteri organizzativi o funzionali.

3. Il preventivo economico è allegato al bilancio finanziario e costituisce il parametro di riferimento per il controllo economico di gestione.

Art. 131
Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nel-

l'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Capo V
Revisione economico-finanziaria
e controllo di gestione

Art. 132
Collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.

3. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'articolo 51, comma 5. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.

6. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 133
Rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei componenti assegnati.

Art. 134
Controllo della gestione

1. Con apposite norme stabilite dal regolamento di contabilità, il consiglio comunale definisce linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di con-

trollo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta comunale propone immediatamente al consiglio i provvedimenti necessari.



Titolo IX

Norme finali

Capo unico

Norme transitorie e finali

Art. 135

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto è approvato dal consiglio comunale con le modalità previste dall'articolo 10, comma 3.

2. Dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, affisso all'albo comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

4. Il consiglio comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la più ampia divulgazione dello statuto all'interno della comunità aretina.

Art. 136

Abrogazione di norme

1. L'entrata in vigore del presente statuto abroga tutte le norme previgenti con esso incompatibili, salvo quelle per le quali la legge disponga tempi diversi per la cessazione di efficacia.

Art. 137

Gestione dei servizi e forme associative

1. L'adeguamento delle forme di gestione dei servizi comunali alla normativa statutaria è disposto dal consiglio comunale, su proposta della giunta.

2. Nei termini di legge il consiglio comunale, su proposta della giunta, provvede alla revisione dei consorzi e all'adeguamento delle altre forme associative in atto alle disposizioni dello statuto.

Art. 138

Regolamenti contestuali

1. Contestualmente allo statuto vengono approvati i regolamenti relativi alla contabilità ed alla disciplina dei contratti.

2. Il regolamento di contabilità individua tempi e modi per la concreta attuazione della contabilità economica unitamente all'attivazione degli strumenti per il controllo di gestione.

Art. 139

Integrazione dell'ufficio per il referendum

1. Fino all'insediamento del difensore civico, l'ufficio per il referendum di cui all'articolo 21, comma 4, è integrato con il dirigente responsabile dell'ufficio elettorale del Comune.

Art. 140

Disciplina transitoria

1. Le norme disposte con gli articoli 37 comma 1; 38; 39; 40 comma 1; 41; 42 commi 5 e 7; 43 commi 4 e 8; 44; 47; 48; 50 commi 1 e 2; 51 comma 2 lettera n); 52 comma 6; 55 commi 1 e 2; 60; 61; 62; 63; 65; 66; 67; 68; 70 comma 1; 71 commi 1 e 4; 72; 73; 75; 76 comma 1; 77; 78 comma 6; 88; 89; 90 comma 3; 100 comma 4; 113 commi 4, 6 e 8; 115 commi 4 e 6; 116; 117; 121 commi 3 e 5 acquistano efficacia a partire dalla prima elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. Fino all'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale si applicano le norme statutarie approvate con deliberazioni 7.10.1991, nn. 343 e 344; 8.10.1991, n. 345; 9.10.1991, nn. 346 e 347; 29.1.1992, n. 5.

2. Fino all'effettiva costituzione dell'albo dei revisori contabili i componenti del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 132 sono scelti a norma dell'articolo 57 della legge 8.6.1990, n. 142.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 76 comma 2 si applicano anche ai soggetti nominati o designati in carica alla data di entrata in vigore della norma statutaria.

Art. 141
Regolamenti di applicazione

1. Per una completa e penetrante applicazione delle norme del presente statuto, il consiglio comunale provvede alla regolamentazione, con una disciplina conforme alla normativa statutaria, delle seguenti materie:

- a) consiglio comunale;
- b) circoscrizioni;
- c) difensore civico;
- d) referendum popolari;
- e) associazionismo e partecipazione popolare;
- f) disciplina del procedimento e accesso ai documenti;
- g) personale ed organizzazione;
- h) criteri per il conferimento di incarichi esterni.

Art. 142
Revisione dei regolamenti

1. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto, e parallelamente alla stesura dei regolamenti di cui all'articolo 141, il consiglio comunale avvia una revisione generale dei regolamenti di emanazione comunale in vigore nel Comune, allo scopo di adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi statutari.

2. Per quanto non incompatibili con le norme statutarie continuano a rimanere in vigore, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, le disposizioni regolamentari precedenti.

Art. 143
Verifica dello statuto

1. Contestualmente all'approvazione dello statuto viene costituita una commissione consiliare per l'attuazione del medesimo, alla quale è demandata la realizzazione, in collaborazione con la giunta comunale, di quanto disposto agli

articoli 141 e 142.

2. Ad un anno di distanza dall'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale ne verifica lo stato di attuazione.

3. In tale occasione la commissione di cui al comma 1 presenta una relazione in cui è evidenziato lo stato di attuazione, i risultati del lavoro di predisposizione dei regolamenti fondamentali, i problemi posti dall'applicazione delle norme statutarie. Sulla base di tali risultanze possono essere prospettate modifiche o integrazioni dello statuto, provvedimenti o misure organizzative idonee ad una sua funzionale e completa attuazione.

Art. 144
Modifiche allo statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione parziale o totale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 10, comma 3.

2. La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo statuto.

3. Le proposte di modifica o abrogazione possono essere presentate dal sindaco, dalla giunta comunale, da un quinto dei componenti assegnati al consiglio comunale, dalla metà dei consigli di circoscrizione, oppure sotto forma di proposta di iniziativa popolare sottoscritta da almeno 500 firmatari.

4. Le proposte di modifica o abrogazione dello statuto non possono essere presentate prima di sei mesi dall'ultima proposta di modifica esaminata, salvo il caso di urgenza, riconosciuto dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. Sono esaminate dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione.

FR @ 03/10/96

